

Statuto



umbriacconfidi

credito garantito



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

(Approvato dall'Assemblea del 29/06/07)

UMBRIA CONFIDI. Soc. Coop.

* * *

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

1.1 E' costituita una Società Cooperativa a mutualità prevalente denominata Umbria Confidi - Società Cooperativa" promossa dalla Confcommercio della Provincia di Perugia.

1.2 La Cooperativa è basata sui principi della mutualità, non ha fini di lucro e risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i Soci deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Art. 2 - Sede

2.1 La Cooperativa ha sede legale ed operativa nel Comune di Perugia e potrà istituire uffici locali agli indirizzi risultanti dalle apposite iscrizioni eseguite presso i competenti Uffici del Registro delle imprese.

2.2 Con delibera dell'Assemblea potranno essere costituite altre sedi operative nell'ambito della Regione Umbria e di altre Regioni.

2.3 La sede legale ed operativa può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di cui al comma precedente con semplice decisione degli amministratori, che sono abilitati alle dichiarazioni conseguenti ai competenti Uffici del Registro delle Imprese; spetta invece all'Assemblea decidere il trasferimento della sede legale ed operativa in un Comune diverso da quello indicato al precedente comma.

2.4 Con decisione degli amministratori potranno essere istituite o soppresse filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza in altre località italiane ed all'estero.

Art. 3 - Durata

3.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

3.2 La Cooperativa verrà sciolta anticipatamente, oltre che per la riduzione del capitale sociale e del patrimonio sociale al di sotto dei limiti fissati dalla legge, anche per il verificarsi di una delle cause indicate dall'art. 2484 Codice Civile.

Art. 4 - Oggetto

4.1 La Cooperativa ha come oggetto della sua attività, previa iscrizione nell'Elenco generale di cui all'art. 106 del T.U.L.B., l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali. In particolare, ai sensi dell'art. 13, comma 3, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzie depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie.

4.2 La Cooperativa, inoltre, previa iscrizione nell'Elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.L.B., potrà svolgere ai sensi del successivo art. 155 del T.U.L.B. le seguenti attività rivolte prevalentemente a favore delle imprese socie:

- prestazioni di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie;
- gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, T.U.L.B., di fondi pubblici di agevolazione;
- stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, T.U.L.B. di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese socie, al fine di facilitarne la fruizione;
- le altre attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel predetto Elenco speciale, in via residuale e nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia.

4.3 La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria purché accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali; essa potrà altresì assumere partecipazioni e sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni in Società, Consorzi ed Enti costituiti o costituendi nonché dare adesione a fondi di garanzia interconsortile.

Art. 5 - Operatività

5.1 La Cooperativa svolge la propria attività prevalentemente a favore dei soci e, con la sussistenza dei presupposti di legge, potrà operare anche nei confronti di soggetti non soci.

5.2 I criteri e le modalità per il rilascio delle garanzie per lo svolgimento in genere della propria attività, fermi restando i poteri in materia spettanti al Consiglio di Amministrazione, potranno essere stabiliti dal regolamento di attuazione da adottarsi su proposta degli amministratori con delibera assembleare assunta con la maggioranza dell'Assemblea straordinaria.

Art. 6 - Soci

6.1 Il numero dei Soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei Soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6.2 Possono essere Soci le piccole e medie imprese nonché, nei limiti di un sesto della totalità delle imprese socie, altre imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli investimenti (B.E.I.) a favore delle piccole e medie imprese. Possono altresì essere soci, i soggetti svolgenti attività libero-professionali nei limiti della loro equiparabilità alle piccole e medie imprese.

6.3 Gli enti pubblici e privati, salvo che alla data del 2 ottobre 2003 risultino già partecipanti al capitale sociale della Cooperativa, non possono diventare soci. Detti soggetti, che comunque non possono fruire delle attività sociali, possono tuttavia sostenere l'attività della Cooperativa attraverso contributi e garanzie e i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi della Cooperativa alle condizioni previste dal presente statuto.

6.4 I Soci devono svolgere le loro attività in Italia e devono operare nei settori economici di interesse della Cooperativa.

6.5 I Soci non devono avere in corso procedure di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di fallimento né essere stati dichiarati falliti; il loro titolare o legale rappresentante non deve avere subito condanne a pene che comportino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

6.6 I Soci con una quota di partecipazione al capitale sociale superiore al 5% (cinque per cento), per esercitare il diritto di voto, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 108 T.U.L.B. e relativo regolamento di esecuzione. Qualora il Socio sia una società, i predetti requisiti devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore.

6.7 Con apposito regolamento, predisposto dagli amministratori e approvato con delibera assembleare assunta con la maggioranza dell'Assemblea straordinaria, potranno essere disciplinate le categorie dei soci sovventori, sia persone fisiche che società, dei soci titolari di azioni di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto, nonché dei soci portatori di strumenti finanziari da emettere secondo la disciplina prevista per le società per azioni. Detto regolamento dovrà in ogni caso prevedere il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 4,5 punti.

6.8 I Soci sono tenuti a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dai competenti organi sociali;
- favorire gli interessi della Cooperativa;
- concorrere alla gestione della Cooperativa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di amministrazione, direzione e controllo dell'impresa;
- partecipare alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche della Cooperativa;
- contribuire alla formazione del capitale sociale e del patrimonio netto della Cooperativa, partecipando al rischio ed alle decisioni sulla destinazione dei risultati economici conseguiti;
- mettere a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta.

6.9 Il domicilio dei Soci, per i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal libro soci.

Art. 7 - Procedura di ammissione

7.1 I soggetti interessati a diventare Soci della Cooperativa devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- i dati anagrafici costituiti, oltre che dal codice fiscale, da cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza, se soci imprenditori individuali o persone fisiche, ovvero denominazione sociale e sede, se soci imprese costituite in forma societaria;
- la specificazione dell'attività svolta e gli estremi di iscrizione all'Ufficio del Registro delle imprese della Provincia nella quale hanno sede;
- le generalità del legale rappresentante e, se diversa, della persona delegata a rappresentare la società stessa nei rapporti con la Cooperativa;

- l'impegno ad osservare il presente statuto e gli eventuali regolamenti di attuazione se approvati, che l'aspirante Socio deve dichiarare di conoscere per averne presa visione;
- il numero e l'ammontare delle azioni sottoscritte e l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo se previsto nonché, nelle misure stabilite con delibera dell'organo amministrativo, l'eventuale contributo di ammissione che non potrà essere in alcun caso rimborsato dalla Cooperativa, e l'eventuale contributo forfetario annuale di concorso alle spese gestionali per i rapporti con i soci da corrispondere alla fine di ciascun anno. Il sopraindicato contributo è dovuto solamente dai soci che hanno rapporti fidejussori in essere;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa.

7.2 L'ammissione di un nuovo socio, sulla base della predetta domanda, è fatta con deliberazione degli amministratori che deve essere:

- assunta entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda;
- comunicata all'interessato;
- annotata, a cura degli stessi amministratori, nel libro soci.

7.3 La qualifica di socio deliberata dal Consiglio di Amministrazione, salva diversa disposizione di legge, ha effetto dalla data di ammissione.

7.4 Le modalità di versamento dell'importo corrispondente al valore nominale delle azioni sottoscritte, dell'eventuale sovrapprezzo, del diritto di ammissione, del contributo forfetario annuale e degli altri importi dovuti saranno stabilite dall'organo amministrativo.

7.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, gli amministratori, entro sessanta giorni, devono motivare la deliberazione di rigetto e devono comunicarla agli interessati. In tale evenienza, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione successiva.

7.6 Gli amministratori illustrano nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 - Azioni

8.1 Il valore nominale delle azioni complessivamente possedute da ciascun socio non può essere inferiore a 250,00 euro nè superiore al 20 per cento del capitale sociale.

8.2 Il valore nominale di ciascuna azione, fermo restando i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge deve essere espresso in unità di euro senza cifre decimali. Le azioni sono nominative ed indivisibili e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i Soci contraggano con la medesima.

8.3 Il socio, ricorrendone le condizioni, può cedere le proprie azioni esclusivamente alla Cooperativa in conformità alle prescrizioni del regolamento di esecuzione. E' fatto salvo il suo diritto di recedere dalla Cooperativa.

8.4 Il creditore particolare del socio, finchè dura la Cooperativa, non può agire esecutivamente sulle azioni possedute dal medesimo.

Art. 9 - Perdita della qualità di Socio

9.1 La qualità di Socio si perde per:

- recesso, esclusione, cessazione e a causa di morte, per i Soci imprenditori individuali o persone fisiche;
- recesso, esclusione o chiusura della liquidazione, per i Soci operanti in forma societaria ovvero enti pubblici o privati.

9.2 La cessazione dell'attività, lo scioglimento o la messa in liquidazione costituiscono motivo per la richiesta di recesso a norma del presente statuto.

9.3 La delibera con cui viene dichiarata la perdita della qualità di Socio deve essere tempestivamente annotata a cura degli amministratori nel libro Soci.

9.4 Resta fermo che gli importi imputati da riserve a capitale sociale allo scopo di formare il capitale minimo previsto dalla legge e le quote azionarie minime previste per ciascun socio, non possono formare oggetto di rimborso né in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio né in caso di scioglimento della società e devono essere riaccantonati a riserva indivisibile."

Art. 10 - Recesso del Socio

10.1. Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, spetta al Socio che, successivamente al termine dei due anni dal suo ingresso nella Cooperativa e non avendo pendenze di qualsiasi genere con la Cooperativa stessa, non intenda proseguire per qualsiasi motivo i propri rapporti con la Cooperativa.

10.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata anche a mano indirizzata alla Cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla data di ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

10.3 Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la data di chiusura dell'esercizio nel corso del quale il recesso stesso è accolto.

Art. 11- Esclusione del Socio

11.1. L'esclusione del Socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai relativi regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;
- nei casi previsti dagli artt. 2531, 2286 e 2288, comma 1, Codice Civile;
- per impossibilità di continuare a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o per aver arrecato danni materiali o morali alla Cooperativa;
- per comportamenti contrari agli interessi ed all'immagine della Cooperativa;

- negli altri casi previsti dai regolamenti.

11.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori che, entro trenta giorni dalla data della relativa deliberazione, ne devono dare comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno al Socio escluso.

11.3 Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

11.4 L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione nel libro soci e, da tale data, comporta la cessazione sia del rapporto sociale che del rapporto mutualistico.

Art. 12 - Morte del Socio

12.1 In caso di morte del Socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa hanno diritto alla liquidazione e al pagamento delle azioni a norma del presente statuto.

12.2 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa, invece, subentrano nella partecipazione del Socio deceduto. Ove gli eredi siano più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune.

Art. 13 - Liquidazione e pagamento delle azioni

13.1 La liquidazione delle azioni, al netto di eventuali posizioni debitorie del Socio nei confronti della Cooperativa, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del Socio.

13.2 Il Socio receduto od escluso e gli eredi del Socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni possedute, eventualmente maggiorato del relativo sovrapprezzo, e versato e ridotto, in proporzione, dalle perdite imputabili al capitale.

13.3 Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificata la perdita della qualità di Socio ed è subordinato, in ogni caso, alla estinzione di ogni obbligazione gravante sulla Cooperativa per il socio uscente.

13.4 Il diritto al pagamento degli importi non riscossi entro il quinquennio successivo alla data della loro esigibilità si intenderà prescritto a favore della Cooperativa.

Art. 14 - Responsabilità del Socio uscente e dei suoi eredi

14.1 Il Socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione si è verificata.

14.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il Socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione e il pagamento delle azioni possedute e rimborsate.

14.3 Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del Socio defunto.

Art. 15 - Patrimonio Sociale

15.1 Il patrimonio netto della Cooperativa è rappresentato:

- dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle azioni sottoscritte e versate dai Soci;
- dalle riserve indivisibili formate con gli utili di gestione;
- dalle riserve formate con i sovrapprezzi eventualmente versati;
- dai fondi rischi indisponibili;

- dagli eventuali altri fondi costituiti a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Cooperativa;
- dagli utili di esercizio portati a nuovo;
- da ogni altra riserva costituita per obblighi di legge, del presente statuto o dei relativi regolamenti.

15.2 Le riserve e i fondi di cui al precedente comma non possono essere ripartiti tra i Soci né durante la vita della Cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

15.3 Il patrimonio netto comprensivo dei fondi rischi indisponibili, salvo diversi limiti previsti dalle vigenti disposizioni, non può essere inferiore a 250.000 euro, di cui almeno un quinto deve essere costituito da apporti dei Soci o da avanzi di gestione.

15.4 La Cooperativa, per le obbligazioni sociali, risponde solo con il proprio patrimonio.

Art. 16 - Capitale sociale

16.1 Il capitale sociale della Cooperativa è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative.

16.2 Le azioni sono tutte di uguale valore nominale e, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 21.9, sono attributive di uguali diritti.

16.3 Il capitale sociale, fatti salvi i maggiori importi previsti dalle vigenti disposizioni, non può comunque essere inferiore a 100.000 euro.

16.4 Le variazioni del capitale sociale non comportano modificazione dell'atto costitutivo.

16.5. La Cooperativa può avvalersi della facoltà di non emettere i titoli azionari, nel qual caso la titolarità delle azioni risulta dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 17 - Perdite di esercizio

17.1 Le perdite di esercizio devono essere coperte utilizzando in via prioritaria le riserve disponibili della Cooperativa ovvero, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i depositi cauzionali costituiti a tale scopo.

17.2 Se in conseguenza di perdite, il capitale sociale o il patrimonio netto risultano diminuiti di oltre un terzo senza ridursi al di sotto dei limiti di legge, gli amministratori e, nel caso di inerzia, i sindaci devono senza indugio convocare l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'Assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza, gli amministratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

17.3 Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale o del patrimonio netto, questi vengono ridotti al di sotto dei limiti di legge, gli amministratori devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo e del patrimonio netto. In mancanza dovrà essere deliberata la liquidazione della Cooperativa.

17.4 Nei casi previsti dai precedenti commi, all'Assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della Cooperativa, con le osservazioni dei

sindaci. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della Cooperativa durante gli otto giorni che precedono l'Assemblea perché i Soci possano prenderne visione. Nell'Assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Art. 18 - Utili di esercizio

18.1 Qualunque sia l'ammontare della riserva legale, deve essere a essa destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali. L'Assemblea determina la destinazione degli utili residui.

18.2 E' fatto divieto alla Cooperativa di distribuire dividendi, sotto qualsiasi forma, fra i Soci.

18.3. E' fatto altresì divieto di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti rispetto al limite massimo previsto dal codice civile per i dividendi.

Art. 19 - Esercizio sociale e bilancio

19.1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

19.2 Alla fine di ogni esercizio sociale gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio. Gli amministratori e i sindaci devono specificamente indicare, nelle rispettive relazioni di accompagnamento del bilancio, i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico.

19.3 Il bilancio della Cooperativa:

- deve indicare separatamente i dati relativi all'attività svolta con i Soci e a quella eventualmente effettuata con i terzi;
- è comunicato al Collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'Assemblea che deve discuterlo e approvarlo;
- è depositato presso la sede della Cooperativa, perché i soci ne possano prendere visione, durante i quindici giorni che precedono la predetta Assemblea;
- è approvato dall'Assemblea dei Soci che a tal fine deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tuttavia, in considerazione di particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto propri della Cooperativa, l'organo amministrativo può deliberare l'utilizzo, da motivare nella relazione sulla gestione, del maggior termine di centottanta giorni entro cui convocare l'Assemblea dei Soci;
- è depositato entro i successivi trenta giorni dall'approvazione, completo dei documenti di accompagnamento, presso l'Ufficio del Registro delle imprese e presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente tenuto dal Ministero delle attività produttive.

19.4 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina la destinazione degli utili nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.

19.5 La Cooperativa deve versare entro un mese dall'approvazione del bilancio, al fondo di garanzia interconsortile al quale aderisce o, in mancanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, la contribuzione prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 20 - Organi della Cooperativa

20.1 Sono organi della Cooperativa:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

20.2 Il Presidente , nei casi previsti dal presente Statuto, è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

Art. 21 - Assemblea dei Soci

21.1 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e sono tenute, di regola, presso la sede legale, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo.

21.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, e ogni qualvolta gli amministratori lo ritengano opportuno o necessario. L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

21.3 L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori;
- nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale secondo le indicazioni del presente statuto;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, sulle autorizzazioni eventualmente richieste per il compimento di atti degli amministratori, nonché su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera il conferimento dell'incarico di certificazione del bilancio, sia volontaria che obbligatoria per legge, a una società di revisione;
- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto con le maggioranze dell'Assemblea straordinaria.

21.4 L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello Statuto;
- sulla messa in liquidazione della Cooperativa nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

21.5 L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente con apposito avviso che, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dovrà essere in alternativa:

- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ovvero sul quotidiano "La Nazione" di Firenze a diffusione nazionale;
- spedito, fintanto che la Cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, al domicilio dei soci, risultante dal libro dei soci, con qualsiasi mezzo che sia idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

21.6 Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea:

- debbono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare;
- può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato

nell'avviso e l'adunanza in prima convocazione va deserta, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima con le stesse modalità di cui al comma precedente.

21.7 Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposti.

21.8 Per eventuali convocazioni dell'Assemblea dei soci successive alla seconda e per le relative costituzioni e deliberazioni si applicano le disposizioni previste, rispettivamente, per l'Assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione.

21.9 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro Soci. Ciascun Socio ha un voto, qualunque sia il valore delle azioni complessivamente possedute.

21.10 I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri Soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Cooperativa. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci.

21.11 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente vicario. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea è presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti all'Assemblea. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore della Cooperativa ovvero, in sua assenza, da altra persona designata dall'Assemblea. L'Assemblea nomina, se necessario, tre scrutatori da scegliere preferibilmente fra i soci od i sindaci.

21.12 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

21.13 Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, salvo diversa delibera dell'Assemblea.

21.14 Le nomine alle cariche sociali, salvo che non avvengano per acclamazione unanime, sono adottate a maggioranza relativa in conformità a quanto previsto dal regolamento di esecuzione. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato più anziano di età.

21.15 L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei voti spettanti ai Soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria delibera sugli argomenti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei Soci partecipanti, a maggioranza assoluta dei voti presenti.

21.16 L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza dei due terzi dei voti spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno un cinquantesimo

dei voti spettanti ai soci e delibera con la maggioranza assoluta dei voti presenti.

21.17 E' necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più di un quarantesimo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti:

- l'introduzione e la soppressione delle clausole statutarie che prevedono i divieti relativi alla distribuzione dei dividendi, alla remunerazione degli strumenti finanziari e alla distribuzione di riserve nonché l'obbligo di devoluzione del patrimonio della Cooperativa in caso di liquidazione;
- il cambiamento dell'oggetto sociale, ove lo stesso non sia imposto da obbligo di legge;
- la trasformazione della Cooperativa;
- lo scioglimento anticipato della Cooperativa;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede sociale all'estero.

Art. 22 - Assemblee separate

22.1 Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2540 Codice Civile, devono svolgersi Assemblee separate dei soci e un'Assemblea generale alla quale parteciperanno, in rappresentanza dei soci stessi, i delegati appositamente nominati dalle medesime Assemblee separate assicurando in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze.

22.2 Alle Assemblee separate e all'Assemblea generale, salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative all'Assemblea dei soci.

22.3 Ciascuna Assemblea separata:

- è convocata con riferimento a ciascuna provincia di operatività;
- è composta dai soci riferibili alla predetta provincia, secondo le risultanze del libro soci ;
- elegge di volta in volta il segretario;
- nomina, se necessari, due scrutatori da scegliere preferibilmente tra i soci.

22.4 Ad ogni Assemblea separata deve partecipare almeno un amministratore, che la presiede, ed almeno un sindaco effettivo.

In caso di presenza di più amministratori, la presidenza spetta all'amministratore più anziano di età.

22.5 Le deliberazioni delle Assemblee separate devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale deve essere trascritto nell'apposito libro da istituire per le deliberazioni delle Assemblee separate.

22.6 Le Assemblee separate:

- sono convocate con lo stesso avviso di convocazione e il medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale;
- possono svolgersi in date differenti tra loro anche per consentire la presenza sia di un amministratore che di un sindaco;
- devono essere tenute almeno 8 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea generale;
- sono validamente costituite con le stesse maggioranze previste per l'Assemblea dei soci;
- esprimono, per ciascun argomento posto all'ordine del giorno, un numero di voti complessivo pari al numero di voti spettanti ai

soci partecipanti che devono essere tutti rappresentati nell'Assemblea generale;

- nominano uno o più delegati, e i relativi supplenti, portatori all'Assemblea generale, rispettivamente, dei voti favorevoli, contrari ed astenuti espressi dai soci secondo le risultanze dei relativi verbali delle Assemblee separate. Per le elezioni alle cariche sociali i delegati, e i relativi supplenti, saranno portatori all'Assemblea generale dei voti riportati da ciascun candidato.

22.7 Per la nomina dei delegati, e relativi supplenti, si procede a maggioranza relativa. In caso di parità di voti risulta nominato, come delegato o supplente, il socio con maggiore anzianità di iscrizione nel libro soci.

22.8 I delegati dei soci e relativi supplenti, nominati dalle Assemblee separate:

- devono essere scelti tra i soci;
- non possono rivestire alcuna carica nella Cooperativa né essere dipendenti della stessa;
- debbono partecipare personalmente all'Assemblea generale senza facoltà di delega;
- rappresentano tanti voti quanti sono i voti spettanti ai soci intervenuti, direttamente o per delega, alle Assemblee separate che li hanno nominati.

22.9 I soci che hanno partecipato alle Assemblee separate hanno facoltà di assistere, senza diritto di voto, all'Assemblea generale.

Art. 23 - Consiglio di amministrazione

23.1 La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di componenti stabilito dall'Assemblea dei soci tra un minimo di 5 e un massimo di 11 membri e, comunque, in misura non inferiore al numero delle zone di operatività della Cooperativa individuate con apposito regolamento di attuazione. Detto regolamento stabilisce anche:

- i criteri per l'assegnazione di ogni socio a ciascuna zona ai fini dell'attribuzione, ai soci stessi, della soggettività elettiva sia attiva che passiva;
- le modalità di presentazione delle candidature e i criteri da adottare per l'elezione a componente del Consiglio di amministrazione.

23.2 I Consiglieri possono essere scelti solo tra i titolari o i legali rappresentanti di imprese socie e sono eletti dall'Assemblea dei soci. In caso di applicazione del precedente art. 22, l'elezione avviene prima nelle singole Assemblee separate e poi nell'Assemblea generale.

23.3 Lo Stato e gli Enti pubblici che erogano contributi a favore della Cooperativa o che, comunque, ne sostengono direttamente o indirettamente l'attività, possono essere invitati dalla Cooperativa stessa a designare, per la nomina in aggiunta ai consiglieri eletti, uno o più amministratori fino ad un massimo di due.

23.4 E' inoltre membro di diritto, in aggiunta ai Consiglieri eletti dall'Assemblea, il Presidente, o suo delegato, della Confcommercio della provincia di Perugia.

23.5 Resta fermo che la nomina della maggioranza dei consiglieri è in ogni caso riservata all'Assemblea dei soci.

23.6 Gli amministratori, ai sensi dell'art. 2383 Codice Civile e dell'art. 109 T.U.L.B. e relativo regolamento di esecuzione, devono essere in possesso degli speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e non devono trovarsi in situazioni impeditive né in cause di sospensione delle loro funzioni.

23.7 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi consecutivi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

23.8 Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della Cooperativa e può quindi compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale e che non sono riservati per legge o per Statuto all'Assemblea dei soci.

23.9 Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad uno o a più dei suoi componenti ovvero ad uno o più comitati esecutivi composti da alcuni dei suoi componenti, nel qual caso:

- determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega;
- può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega;
- si assicura che l'organo delegato gli riferisca periodicamente, e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sull'andamento generale della gestione delegata, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Cooperativa.

23.10 Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381 Codice Civile né i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei Soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci. E' fatta salva la possibilità di delegare ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione i poteri per il rilascio di garanzie di modesta entità, ma comunque secondo criteri e limiti determinati dal Consiglio di Amministrazione e recepiti in norme regolamentari da sottoporre ad approvazione assembleare ai sensi del precedente art.21.3).

23.11 L'amministratore che intende dimettersi dall'incarico deve darne comunicazione scritta al Consiglio di amministrazione e al presidente del Collegio sindacale. Le dimissioni hanno effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

23.12 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

23.13 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

23.14 Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

23.15 Il Consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio sindacale con deliberazione assunta a maggioranza.

23.16 L'avviso di convocazione è spedito almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.

23.17 Le riunioni totalitarie del Consiglio di amministrazione tenute con la presenza dell'intero Collegio sindacale sono valide anche senza preventiva convocazione.

23.18 Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

23.19 L'Assemblea dei soci, con la delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione, può prevedere che le decisioni dello stesso Consiglio possano essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto purchè dai documenti sottoscritti dagli amministratori risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

23.20 Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si dovrà dare atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

23.21 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

23.22 Gli amministratori decadono dalla loro carica, in caso di assenza ingiustificata nei Consigli di amministrazione per un numero di tre volte consecutive nell'arco di un esercizio.

23.23 Gli amministratori devono astenersi dal partecipare alle riunioni che abbiano ad oggetto la discussione di operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti o affini entro il terzo grado.

23.24 Le funzioni di segretario vengono svolte dal Direttore o da un Consigliere di volta in volta designato o anche da altra persona scelta al di fuori dei propri componenti.

23.25 Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

Art. 24 - Il Presidente

24.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente e uno o più Vice presidenti, di cui uno vicario che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Ferme restando le eventuali cause di incompatibilità stabilite con apposito regolamento di esecuzione in nessun caso il Presidente può assolvere a più di quattro mandati consecutivi.

24.2 La rappresentanza legale della Cooperativa di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale anche per stare in giudizio, sia nelle liti attive che in quelle passive, spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione che ha pure la facoltà di rappresentare la Cooperativa nelle assemblee delle società od enti partecipati esercitandovi il diritto di voto.

24.3 La firma del Vice presidente vicario fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del Presidente e costituisce il presupposto per la sua sostituzione fino alla cessazione della causa di assenza o impedimento ovvero fino alla nomina del nuovo Presidente.

24.4 Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'eventuale amministratore delegato nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

Art. 25 - Comitati tecnici

25.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Comitati tecnici composti da 3 a 9 componenti che potranno essere scelti anche tra i non soci, tenendo comunque conto delle categorie economiche di interesse della Cooperativa.

25.2 Le funzioni di Segretario vengono svolte dal Direttore della Cooperativa o da un suo delegato.

25.3 I Comitati tecnici esprimono pareri tecnici consultivi e non vincolanti per il Consiglio di amministrazione in ordine alle domande relative alle prestazioni di garanzia collettiva dei fidi.

25.4 Per il funzionamento dei Comitati tecnici si applicano, per quanto non previsto espressamente, le stesse norme di funzionamento previste dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 - Compensi

26.1 Il compenso spettante ai membri del Consiglio di amministrazione è stabilito dall'Assemblea dei Soci. La remunerazione del Presidente, del Vice Presidente e degli

amministratori investiti di particolari cariche o incarichi e dei membri dei Comitati tecnici è stabilito dal Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale.

26.2 Ai membri del Consiglio di amministrazione e dei Comitati tecnici, previa presentazione alla Cooperativa dei relativi documenti di spesa in originale, spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

Art. 27 - Direttore

27.1 Il Consiglio di amministrazione può nominare e revocare un direttore all'infuori dei propri membri, con i poteri, le facoltà, le attribuzioni e gli emolumenti determinati dal Consiglio stesso

27.2 Il direttore della Cooperativa:

- è scelto su proposta della Confcommercio della provincia di Perugia;
- è responsabile degli uffici e del personale della Cooperativa;
- effettua ispezioni e controlli avvalendosi di propri collaboratori e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione.

27.3 Il direttore della Cooperativa, ai sensi dell'art. 2383 codice civile e relativo regolamento di esecuzione, deve essere in possesso degli speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e non deve trovarsi in situazioni impeditive né in cause di sospensione delle proprie funzioni.

Art. 28 - Collegio sindacale

28.1 La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni previste dal Codice Civile.

28.2 Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

28.3 I sindaci:

- sono nominati dall'Assemblea che nomina anche il Presidente. Un sindaco effettivo ed uno supplente possono essere designati, su invito della Cooperativa, dagli enti pubblici che abbiano concesso contributi alla Cooperativa stessa e, in simile evenienza, il sindaco designato dall'Ente pubblico può anche essere nominato Presidente;
- devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e non devono trovarsi in situazioni impeditive né in cause di sospensione delle loro funzioni ai sensi dell'art. 2399 Codice Civile e dell'art. 109 T.U.L.B. e relativo regolamento di esecuzione;
- restano in carica per tre esercizi;
- scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Collegio è stato ricostituito;
- sono rieleggibili.

28.4 Il Collegio sindacale:

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile della Cooperativa, purchè la stessa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e

non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. In alternativa l'Assemblea può decidere di assegnare il controllo contabile ad una società di revisione ovvero ad un revisore contabile;

- riferisce annualmente all'Assemblea sull'attività di vigilanza svolta nonché sulle omissioni o sui fatti censurabili eventualmente rilevati.

28.5 Il compenso dei sindaci è deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

28.6 Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni; si considera regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

28.7 Le riunioni del Collegio sindacale possono tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza. In tale caso si applicano le stesse disposizioni previste per le analoghe riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 29 - Norme applicabili

29.1 Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI, Capo I, del Codice Civile, dalle leggi speciali sulla cooperazione e dall'art. 13, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

29.2 I regolamenti previsti dal presente Statuto hanno la stessa efficacia delle norme statutarie.

Art. 30 - Liquidazione

30.1 In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i Soci, determinandone i poteri.

30.2 L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e l'eventuale sovrapprezzo se versato, dovrà essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile cui la Cooperativa aderiva o, in mancanza, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 31. Norma transitoria

31.1 Per effetto dell'operazione di fusione programmata tra la CO.FI.CO. Cooperativa Fidi Commercio della provincia di Perugia - Società Cooperativa, la FIN.TER. Finanziamenti terziario Società Cooperativa di Spoleto e la FIDICOM Società Cooperativa di Foligno, il Consiglio di Amministrazione della società Cooperativa incorporante rimarrà in carica fino alla scadenza naturale qualora, utilizzando le facoltà concesse dallo Statuto, adeguerà la propria composizione al rispetto dell'art. 23 dello Statuto.

31.2 Decorsi trenta giorni dalla fusione senza che sia stata utilizzata la disposizione di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione in carica deve convocare, entro sessanta giorni, l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche.

31.3 Nelle more temporali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Consiglio di amministrazione della società incorporante rimane in carica con pieni poteri.

31.4 Il Presidente della Cooperativa sarà eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei voti.

31.4 Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano anche in deroga a quelle dei precedenti articoli del presente Statuto e a quelle del relativo Regolamento di esecuzione se approvato.

Art. 32 - Disposizioni finali

32.1 La Cooperativa non può modificare la propria natura di Cooperativa a mutualità prevalente.

32.2 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi speciali in materia.

Firmato: Acciaio Giancarlo

" Giuseppe Brunelli Notaio